



Non si può spostare l'orario del personale ATA senza motivazione

L'articolazione dell'orario di **servizio ATA** deve essere determinata in base alle esigenze del servizio pubblico (utenza), è generalmente continuativo e stabilito all'inizio dell'anno scolastico nel piano delle attività. Inoltre il rispetto e la garanzia dei diritti dei lavoratori deve avere la precedenza su qualsiasi considerazione di comodità o convenienza.

Qualsiasi **modifica dell'orario di lavoro** deve essere legata a **specifiche esigenze di servizio**, come disposto dalla contrattazione integrativa d'istituto (articolo 65 CCNL 2024) confrontata con soggetti sindacali (RSU e sindacati provinciali) e **comunicata** con congruo preavviso.

Il dirigente scolastico ha il potere di organizzare tempi, luoghi e modalità del lavoro, ma **entro i limiti previsti dalla legge** e dal contratto individuale. Se l'orario è fisso nel contratto individuale, **non può essere cambiato unilateralmente**.

In poche parole ogni modifica dell'orario del personale ATA **senza una motivazione valida** e **senza consultazione sindacale** e **RSU** (ai sensi del combinato art. 22, comma 8 lettera b1, e art.6 commi 1 e 2, del CCNL scuola 2016-2018) è **illegittima** e impugnabile **davanti il Giudice del Lavoro**, soprattutto se si tratta di un cambiamento imposto.

Modena 25/10/2025

Per la Politeia Scuola

Prof. Lioumis Ioannis

P.S: qualora non siano state fornite motivazioni valide, è possibile richiedere una **spiegazione al Dirigente scolastico**, in quanto **è suo compito assicurare** che tutte le decisioni e le azioni siano conformi alle normative vigenti e motivate.